



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 novembre 2017
(OR. en)

13569/1/17
REV 1

PV/CONS 58
SOC 672
EMPL 515
SAN 370
CONSOM 329

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Oggetto: **3569^a** sessione del Consiglio dell'Unione europea
(**Occupazione, politica sociale**, salute e consumatori)
tenutasi a Lussemburgo il 23 ottobre 2017

SOMMARIO

Pagina

1. Adozione dell'ordine del giorno	3
------------------------------------------	---

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

2. Approvazione dell'elenco dei punti "A"	3
-------------------------------------------------	---

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

3. Approvazione dell'elenco dei punti "A"	3
-------------------------------------------------	---

4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi [prima lettura].....	5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

5. Semestre europeo.....	5
--------------------------	---

- a) Principali sfide per l'occupazione: messaggi chiave dell'EMCO sulla base della relazione annuale sui risultati in materia di occupazione e del monitoraggio dei risultati in materia di occupazione
- b) Sfide sociali fondamentali: messaggi principali del CPS sulla base dell'esame annuale del monitoraggio dei risultati in materia di protezione sociale

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

6. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) [prima lettura]	6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

7. Varie	6
----------------	---

- a) Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE): nuova edizione dell'indice sull'uguaglianza di genere
- b) Vertice sociale trilaterale (Bruxelles, 18 ottobre 2017)
- c) Vertice di Tallinn sul digitale (29 settembre 2017)
- d) Nuova agenda per le competenze per l'Europa

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	7
-------------------------------------------------------------------------------	---

*

* *

1. **Adozione dell'ordine del giorno**

13078/17 OJ CONS 55 SOC 632 EMPL 480 SAN 349 CONSOM 315

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno summenzionato.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

2. **Approvazione dell'elenco dei punti "A"**

13169/17 PTS A 72

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 13169/17.

Riguardo al punto relativo alla proclamazione sul pilastro europeo dei diritti sociali, 17 Stati membri hanno preso la parola per sottolineare l'importanza della proclamazione nel perseguire la convergenza verso l'alto in tutta l'UE in ambito sociale.

Le dichiarazioni relative a questi punti figurano nell'allegato.

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. **Approvazione dell'elenco dei punti "A"**

13168/17 PTS A 71

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 13168/17.

I dettagli relativi all'adozione di questi punti figurano qui di seguito.

1. **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 [prima lettura]**

= Adozione dell'atto legislativo

PE-CONS 31/17 PECHE 255 CODEC 1077

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, del TFUE).

2. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [prima lettura]

= Adozione dell'atto legislativo

PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 114 del TFUE).

3. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri [prima lettura]

= Adozione dell'atto legislativo

PE-CONS 34/17 MAR 140 CODEC 1123

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 100, paragrafo 2, del TFUE).

4. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri [prima lettura]

= Adozione dell'atto legislativo

PE-CONS 35/17 MAR 141 CODEC 1124

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario della delegazione tedesca, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 100, paragrafo 2, del TFUE).

5. **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE (prima lettura)**

= Adozione dell'atto legislativo
PE-CONS 36/17 MAR 142 CODEC 1125

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 100, paragrafo 2, del TFUE).

4. **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi [prima lettura]**

Fascicolo interistituzionale: 2016/0070 (COD)

= Orientamento generale
13153/17 SOC 637 EMPL 484 MI 706 COMPET 669 JUSTCIV 240
CODEC 1578
6987/16 SOC 144 EMPL 97 MI 142 COMPET 118 CODEC 279

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul testo che figura nel doc. 13612/17. La Commissione ha presentato una dichiarazione e le delegazioni lettone e croata hanno formulato una dichiarazione comune da iscrivere nel processo verbale del Consiglio; entrambe le dichiarazioni figurano nell'allegato del presente documento.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

5. **Semestre europeo**

a) **Principali sfide per l'occupazione: messaggi chiave dell'EMCO sulla base della relazione annuale sui risultati in materia di occupazione e del monitoraggio dei risultati in materia di occupazione**

12563/17 SOC 597 EMPL 458 ECOFIN 750 EDUC 346
+ ADD 1 – ADD 2

b) **Sfide sociali fondamentali: messaggi principali del CPS sulla base dell'esame annuale del monitoraggio dei risultati in materia di protezione sociale**

12741/1/17 SOC 610 EMPL 469 ECOFIN 770 EDUC 355 REV 1
+ ADD 1 – ADD 7
+ ADD 1 COR 1

= Approvazione
(Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)

Il Consiglio ha approvato i messaggi principali dell'EMCO e del CPS contenuti nei documenti summenzionati.

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

6. **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) [prima lettura]**

Fascicolo interistituzionale: 2016/0397 (COD)

- = Orientamento generale parziale
 - 13139/17 SOC 336 EMPL 483 CODEC 1576
 - + COR 1
 - 15642/16 SOC 812 EMPL 549 CODEC 1910
 - + ADD 1
 - + ADD 1 REV 1 (en, fr, de)

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale parziale sul testo che figura negli allegati I e II del doc. 13645/17 REV 1. La delegazione polacca ha formulato una dichiarazione da iscriverne nel processo verbale del Consiglio che figura nell'allegato del presente documento.

7. **Varie**

a) **Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE): nuova edizione dell'indice sull'uguaglianza di genere**

- = Presentazione da parte dell'EIGE

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

b) **Vertice sociale trilaterale (Bruxelles, 18 ottobre 2017)**

- = Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione.

c) **Vertice di Tallinn sul digitale (29 settembre 2017)**

- = Informazioni fornite dalla presidenza
 - 13239/17 SOC 644 EMPL 492 DIGIT 214

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

d) **Nuova agenda per le competenze per l'Europa**

- = Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

Punto 4 dell'elenco dei punti "B": **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (prima lettura)**
Fascicolo interistituzionale: 2016/0070 (COD)
= Orientamento generale

DICHIARAZIONE DELLA CROAZIA E DELLA LETTONIA

"La Croazia e la Lettonia sostengono le misure adottate per migliorare la situazione dei lavoratori distaccati e apprezzano molto gli sforzi compiuti dalla presidenza per raggiungere un accordo sulla *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.*

Croazia e Lettonia ritengono tuttavia che, nonostante i vari miglioramenti che ora figurano nel testo di compromesso della presidenza, la proposta non prenda in debita considerazione le attuali differenze socioeconomiche nell'Unione europea e possa incidere negativamente sulla situazione economica e sulla creazione di posti di lavoro. Può inoltre ridurre la competitività tanto faticosamente riacquistata durante la crisi finanziaria ed economica e danneggiare il funzionamento del mercato unico UE dei servizi in generale.

Sono preoccupate in particolare per l'introduzione del concetto di "retribuzione" al posto di "tariffe minime salariali". Il concetto di retribuzione è ambiguo e pone in discussione l'applicazione pratica. Esso creerà maggiore complessità e incertezza del diritto per le società e i lavoratori e introdurrà requisiti amministrativi gravosi, rendendo così più difficile il distacco legale, con il rischio inoltre di creare conseguenze negative non intenzionali, come un aumento del falso lavoro autonomo o del lavoro non dichiarato."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione si compiace dell'adozione da parte del Consiglio di un orientamento generale sulla sua proposta recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

La Commissione osserva che l'orientamento generale del Consiglio, alla stregua della sua proposta iniziale, include una serie di nuove disposizioni volte a creare condizioni eque per il distacco dei lavoratori nel mercato unico. La Commissione condivide questo obiettivo, dal quale prende le mosse la sua stessa proposta, che si fonda sul principio della "parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo".

La Commissione concorda sul fatto che questo obiettivo sarà più facilmente raggiunto se le nuove norme relative al distacco dei lavoratori possono fondarsi su un'autentica dinamica di cooperazione tra autorità competenti, aspetto che può essere ulteriormente migliorato. Infatti, a causa del suo carattere transnazionale, il distacco dei lavoratori presenta particolari sfide per le entità responsabili di controllare l'applicazione delle condizioni di lavoro. Risulta pertanto necessario intensificare e agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e ospitanti.

La Commissione ritiene che la creazione di un'autorità europea del lavoro "garante dell'equità nel nostro mercato unico" contribuirà notevolmente ad affrontare con efficacia queste sfide.

Come annunciato nel discorso sullo stato dell'Unione e nella lettera d'intenti del 13 settembre, la Commissione intende includere una proposta d'istituzione di un'autorità europea del lavoro nel suo programma di lavoro per il 2018.

La Commissione osserva che l'orientamento generale del Consiglio prevede che, a causa dell'elevato grado di mobilità che caratterizza il trasporto internazionale su strada, le norme rivedute sul distacco si applicheranno a tale settore a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche relativamente alla direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada. Chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di adottarlo rapidamente al fine di adattare le norme alle specifiche esigenze dei lavoratori distaccati nel settore, assicurando nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno del trasporto su strada.

Fino a quel momento le norme attuali sul distacco rimangono in vigore nel settore del trasporto su strada. Queste norme non si applicano alle operazioni di trasporto su strada che esulano dal distacco. La Commissione continuerà a seguire da vicino la corretta applicazione delle norme attuali, in particolare nel settore del trasporto su strada, e interverrà, se del caso."

Punto 6 dell'elenco dei punti "B":

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
- Orientamento generale parziale**

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

"La presidenza estone mira ad adottare l'orientamento generale parziale sul progetto di modifica dei regolamenti 883/2004 e 987/2009. La Polonia apprezza gli sforzi compiuti dalla presidenza estone per elaborare una proposta di compromesso. Il testo sottoposto al Consiglio EPSCO è più equilibrato rispetto alle proposte presentate dalla Commissione europea. La Polonia, pur sostenendo appieno le soluzioni proposte dalla presidenza estone sulla parità di trattamento, continua tuttavia a nutrire dubbi quanto alle modifiche riguardanti la legislazione applicabile che le impediscono di votare a favore del progetto. Da qui la decisione di astenersi dalla votazione.

La Polonia mantiene una riserva di merito quanto alla proposta di estendere il divieto di sostituzione di un lavoratore subordinato distaccato e di un lavoratore autonomo distaccato (articolo 12 del regolamento 883/2004). Le conseguenze di questa soluzione non sono state valutate in maniera attendibile in nessuna delle fasi di negoziazione del progetto. In particolare, non è stato in alcun modo dimostrato come il proposto inasprimento delle condizioni di distacco si sostanzierebbe nella lotta contro frodi ed errori in materia di sicurezza sociale e quali sarebbero le conseguenze dell'entrata in vigore delle nuove soluzioni per le piccole e medie imprese. In mancanza di chiari motivi che giustifichino la necessità delle modifiche apportate, si potrebbe avere l'impressione generale che l'obiettivo principale da esse perseguito sia quello di ridurre le possibilità di ricorrere all'istituto del distacco.

Inoltre, i negoziati di lungo periodo sul progetto di modifica dei regolamenti 883/2004 e 987/2009 non hanno dissipato i dubbi della Polonia riguardo alle conseguenze di un erroneo rilascio del documento A1 (articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento 987/2009). La Polonia condivide il parere secondo cui il ritiro di questo documento a seguito di un errore non debba automaticamente avere effetto retroattivo. È necessario tener conto del principio di proporzionalità. Secondo la Polonia, non si possono equiparare gli errori agli abusi e gli effetti relativi alla validità del documento dovrebbero rispecchiare la misura in cui le parti coinvolte hanno contribuito alla decisione di modifica della legislazione applicabile. La soluzione proposta nel progetto avrà conseguenze negative sia per i dipendenti e i datori di lavoro (mancanza di certezza giuridica riguardo allo Stato competente per la sicurezza sociale), sia per le istituzioni di sicurezza sociale (necessità di regolare non solo i contributi dovuti ma anche le prestazioni erogate). Queste conseguenze saranno tanto peggiori quanto più lungo sarà il periodo tra il rilascio e il ritiro del documento A1.

Inoltre, la proposta di compromesso avanzata dalla presidenza estone non elimina i dubbi della Polonia quanto alla definizione del concetto di "sede legale o domicilio", usato come nesso per determinare la legislazione applicabile per persone che esercitano un'attività in due o più Stati membri (articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento 987/2009). I criteri proposti nel progetto vanno oltre quelli proposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua giurisprudenza. Particolarmente problematico, a parere della Polonia, è il criterio del "fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati e/o reddito". L'applicazione di questo criterio in futuro sarà fonte di notevoli difficoltà amministrative per le istituzioni che determinano la legislazione applicabile e rischia di condurre all'adozione di decisioni sbagliate.

La Polonia è profondamente convinta che sia nell'interesse comune di tutti gli Stati membri dell'Unione europea combattere le pratiche sleali e illegali in materia di legislazione applicabile e proteggere i diritti dei lavoratori migranti. Occorre tuttavia stabilire un equilibrio nel mettere in atto tali obiettivi, requisito che a parere della Polonia non è pienamente soddisfatto dalle soluzioni proposte."

o o

Punto 4 dell'elenco dei punti "A": **Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio**
= **Adozione**

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma e alla conclusione del nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Maurizio e del relativo protocollo di attuazione, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale."

Punto 5 dell'elenco dei punti "A": **Progetto di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio**
= **Adozione**

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma e alla conclusione del nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Maurizio e del relativo protocollo di attuazione, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale."

Punto 6 dell'elenco dei punti "A": **Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio**
= **Richiesta di approvazione del Parlamento europeo**

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma e alla conclusione del nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Maurizio e del relativo protocollo di attuazione, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale."

Punto 7 dell'elenco dei punti "A": **Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali
= **Approvazione****

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA (AFFIANCATA DA UNGHERIA E POLONIA)

"La Danimarca è fautrice di un'Unione che punti a conseguire risultati tangibili per i cittadini europei in settori in cui la realizzazione di sforzi congiunti crea valore aggiunto europeo.

La Danimarca è fautrice di un'Europa socialmente responsabile che miri a una crescita inclusiva. Questo impegno si basa sui principi di crescita sostenibile, di promozione del progresso sociale ed economico, di coesione e di convergenza, rispettando al contempo l'integrità del mercato interno - un'Unione che tenga conto della diversità dei sistemi nazionali e del ruolo fondamentale delle parti sociali, cfr. dichiarazione di Bratislava.

Spetta in primo luogo agli Stati membri assicurare progresso sociale e crescita economica attraverso, per esempio, riforme strutturali nazionali e sane politiche di bilancio. Le iniziative europee non possono e non devono cercare di sostituire le responsabilità nazionali in materia.

È in questo contesto che si iscrive l'accordo della Danimarca sulla firma, da parte del Consiglio, della proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali. La Danimarca constata che una serie di questioni importanti sono state chiarite nel preambolo del pilastro. Pur d'accordo con il pilastro sociale, la Danimarca desidera sottolineare quanto segue:

- il pilastro europeo dei diritti sociali non contiene nuovi diritti o obblighi giuridici ma funge da guida politica per realizzare risultati sociali e occupazionali efficaci in risposta alle sfide attuali e future. I diritti e i principi contenuti nel pilastro europeo dei diritti sociali non sono direttamente applicabili;
- nel delineare un quadro per i lavori futuri, va ricordato che la responsabilità primaria di conseguire risultati positivi in ambito sociale e mercati del lavoro efficienti compete e spetta principalmente agli Stati membri - e così dovrebbe essere anche in futuro. Il pilastro europeo dei diritti sociali non comporta un ampliamento delle competenze e dei compiti dell'Unione conferiti dai trattati;
- inoltre, la competenza e l'autonomia delle parti sociali andrebbero pienamente rispettate. In linea con la loro autonomia nel concludere accordi e con il loro diritto alla contrattazione collettiva e all'azione collettiva, le parti sociali a tutti i livelli hanno un ruolo cruciale da svolgere nello sviluppo e nella realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali."